



Comune di CERISANO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Articolo 8 - Decadenza dalla definizione agevolata
- Articolo 9 – Entrata in vigore

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

- Articolo 1. Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
- Articolo 4 – Importi dovuti
- Articolo 5 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 6 – Diniego della definizione
- Articolo 7 – Sospensione del processo
- Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Conciliazione agevolata
- Articolo 4 – Entrata in vigore

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Dichiarazione della definizione agevolata
- Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5 – Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- I carichi già affidati all'agente nazionale della riscossione (AdER), che seguono esclusivamente la disciplina della rottamazione-quinquies statale
- l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e qualsiasi altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale;
- gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio Decreto del 14.04.1910, n. 639, e da avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, affidati in carico ai concessionari della riscossione, alla data del 31.12.2025, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi, versando:

- le somme dovute a titolo di capitale;
- le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui al precedente punto;
- le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;

Sono definibili in via agevolata i debiti contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, non pagati alla data del 31.12.2025:

- IMU;
- TARI;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

Sono definibili in via agevolata gli importi iscritti a ruolo coattivo (escluso coattivo AdER):

- IMU;

- TARI;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

2. La definizione agevolata, prevista dal presente articolo, può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

4. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 4, comma 1.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, apposita istanza redatta su un modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definibili per ciascuna imposta ammessa (IMU/TARI/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO), mediante acquisizione del prospetto da richiedere a mezzo mail, pec, o presso lo sportello;

2. Il modello di istanza è messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito Internet Istituzionale;

3. Il Comune entro il 30/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 3 ;
- ovvero, rateizzate, per importi fino a € 1.000,00 in max 10 rate mensili con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;
- per importi superiori a € 1.000,00 in max 20 rate mensili con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo;

5. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme,

la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza della definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:

- mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
- mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cui all'art. 5;
- irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato;
- dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
- mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui al presente regolamento;

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

3. In caso di decadenza:

- gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
- si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
- non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

4. È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti al 31/12/2025.

Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata

con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo dell'Ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30.10.2026

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di dieci rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 30.10.2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati

di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30.10.2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il **30.10.2026**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

2. Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 1 si perfeziona con l'integrale versamento, di quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 3, oppure con il versamento di n. 10 rate mensili per importi fino a € 1.000,00, e di max 20 rate mensili per importi superiori a 1.000,00, con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo;
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata. Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

a) l'omesso o carente versamento dei tributi relativi a:

- IMU;
- TARI;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

b) l'omessa o infedele dichiarazione relativi a:

- IMU;
- TARI;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

2. È esclusa la regolarizzazione dell'imposta municipale propria dovuta allo stato con il codice 3925, quota riservata allo Stato sull'IMU dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui all'articolo 1, comma 753 della Legge n. 160/2019;

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, apposita istanza redatta su un modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definibili per ciascuna imposta ammessa (IMU/TARI/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO);

2. Il modello di istanza è messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito Internet Istituzionale;

3. Il Comune entro il 30/09/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 3;
- ovvero, rateizzate, per importi fino a € 1.000,00 in max 10 rate con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;
- per importi superiori a € 1.000,00 in max 20 rate con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo;

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui all'art. 2 comma 3, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.